

Capitolo secondo

Salvaguardia della pianificazione

Misure Art. 56 Sono misure di salvaguardia della pianificazione:

- la zona di pianificazione,
- b) la decisione sospensiva,
- c) il blocco edilizio.

Zona di pianificazione a) definizione e scopo

Art. 57 ¹La zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. ²Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali.

b) componenti Art. 58 La zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.

c) adozione Art. 59 ¹La zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati. ²Essa è pubblicata, previo avviso, per un periodo di trenta giorni presso i Comuni interessati.

d) entrata in vigore e proroga Art. 60 ¹La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione. ²Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni, riservata una possibilità di proroga. ³Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo, per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d'adozione.

e) effetti Art. 61 ¹La zona di pianificazione è vincolante per ognuno. ²Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. ³Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente.

Decisione sospensiva Art. 62 ¹Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno

studio pianificatorio in atto. ²Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d'espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d'utilizzazione cantonale non è stato adottato.

Blocco edilizio Art. 63 ¹Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all'articolo 27 e sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all'articolo 45 e sino all'approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano. ²Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione.

Ricorsi Art. 64 ¹Contro la zona di pianificazione e la sua proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. ²Sono legittimati a ricorrere:

- a) ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione,
- b) il Comune, contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni di sospensione o di blocco edilizio è dato ricorso ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).